GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — SABATO 22 MARZO — NUM. 69

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6677** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 27 maggio 1875, n. 2554 (serie 2ª);

Veduto il regolamento approvato con Nostro decreto 11 giugno 1885, n. 3191 (serie 3ª);

Visto l'altro Nostro decreto del 7 febbraio 1889, n. 5958 (serie 3ª), col quale fu istituito il Museo Nazionale Romano, con una sezione delle antichità extra-urbane nella Villa Giulia sulla via Flaminia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La raccolta delle antichità extra-urbane del Museo Nazionale Romano, nella Villa Giulia sulla via Flaminia, sarà aperta al pubblico il giorno 14 del corrente mese.

Art. 2.

Sarà pagata la tassa di una lira dagli adulti, e di centesimi cinquanta dai fanciulli di età inferiore ai dodici anni per visitare la raccolta predetta.

Art. 3.

L'entrata nelle sale della raccolta medesima sarà a pagamento nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, nei quali quella collezione rimane aperta al pubblico dalle ore 9 ant. alle 3 pom.

Nelle domeniche e nelle feste registrate dal Calendario approvato con la legge 23 giugno 1874, n. 1968, l'entrata sarà gratuita, e le sale rimangono aperte egualmente dalle ore 9 ant. alle 3 pom.

Il presente decreto, per quanto concerne il pagamento della tassa, comincerà ad avere vigore col 1° aprile p. v.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1890.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Allegato **N** — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0\[0 da inscriversi sul Gran Libro*
(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848).

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0\[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 % - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Fidecommissaria Muffoletti Pietro in	Mistretta	Messina	»	206 55	»	206 55	1° gennaio 1888	»
2	Cappellania Bezzini pel legato De Augustinis in (1).	Arola	Novara	»	129 »	»	129 »		»
3	Beneficiati o Cappellani di Fabbrica nella Cattedrale di	Orvieto	Perugia	188 96	500 16	»	311 20		»
4	Beneficio di S. Ilario in S. Michele di	Morfasso	Piacenza	24 32	7 30	17 02	»		»
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto dicembre 1887 . . . . L.			213 28	843 01	17 02	646 75		»
	Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° gennaio 1890, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9 le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto dicembre 1889, sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 . . . . L.								»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa del 30 0\[0 liquidate a tutto dicembre 1889. L.								»

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 179 dell'allegato *F* annesso al R. decreto 17 agosto 1873, n. 1554 (Serie 2ª).

Roma, addì 2 febbraio 1890

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti: ZANARDELLI.

Allegato **O** — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0\[0 da inscriversi sul Gran Libro*
(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036,

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0\[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 % - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pia istituzione Gregori in . . .	Falerone	Ascoli Piceno	»	9 49	»	9 49	1° luglio 1888	»
2	Legato Belotti nella parrocchiale di	Gandosso	Bergamo	»	57 70	»	57 70		»

Roma, addì 2 febbraio 1890.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti: ZANARDELLI.

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico
(Continuazione, vedi *Gazzetta Ufficiale* del 19, 20 e 21 marzo, n. 66, 67 e 68).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0[0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	TOTALE Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	3397 29
»	»	»	»	»	»	»	»	»	2621 93
»	»	»	»	»	»	»	»	»	8151 60
»	»	»	29 78	29 78	»	3 93	3 93	25 85	135 60
»	»	»	29 78	29 78	»	3 93	3 93	25 85	14306 42
»	»	»	34 04	34 04	»	4 49	4 49	29 55	1293 50
»	»	»	63 82	63 82	»	8 42	8 42	55 40	15599 92

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze: SEISMIT-DODA.

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico
e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0[0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	TOTALE Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	TOTALE Colonne 15 + 16		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	197 63
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1199 23

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze: SEISMIT-DODA.

Segue Allegato **D** — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0[0 da inscriversi sul Gran Libro*
(Leggi 7 luglio 1866, n 3036,

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 °/₀ - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Beneficio Caropepe Nicolò in (1) .	Paternò	Catania	»	55 46	»	55 46		»
4	Cappellania Sanfilippo Giacomo in	Pedaro	Id.	»	13 »	»	13 »		»
5	Cappellania Costa Bartolomeo in S. Salvatore di	Genova	Genova	»	28 80	»	28 80		»
6	Cappellania Costa Bartolomeo in S. Martino di	Id.	Id.	»	24 »	»	24 »		»
7	Cappellania Costa Bartolomeo nella Chiesa delle Vigne in	Id.	Id	»	48 »	»	48 »		»
8	Cappellania Costa Bartolomeo in .	Id.	Id.	»	48 »	»	48 »		»
9	Due Cappellanie di fondazione Ambrogio Carmagnola in	Id.	Id.	»	258 22	»	258 22		»
10	Cappellania Trenta Francesco in .	Id.	Id.	»	57 08	»	57 08		»
11	Cappellania Conte Paolo quondam Lazzaro in	Id.	Id.	»	204 »	»	204 »		»
12	Clero ricettizio di Castrignarino in (2).	Castrofrancone	Lecce	»	15 84	»	15 84		»
13	Causa pia Calignani in	Tevere	Mantova	»	131 23	»	131 23	1° luglio 1888	»
14	Capitolo della Collegiata di S. Giorgio per l'Eredità Salso Piètro in (3).	Caccamo	Palermo	27 35	148 63	»	121 28		»
15	Legato Maria Teresa Della Valle e Speciale in (4).	Palermo	Id.	»	1533 82	»	1533 82		»
16	Eredità Tagliavia Imero in (5). .	Id.	Id.	»	» 35	»	» 35		»
17	Opera Pia Pollico Giuseppe in. .	Id.	Id.	151 93	122 77	29 16	»		»
18	Capitolo Speciale di Massa nella Collegiata di (6)	Fiorenzuola	Piacenza	50 46	15 14	35 32	»		»
19	Collegiata dei SS. Giovanni ed Andrea in	Canino	Roma	1191 81	527 17	664 64	»		»
20	Collegiata di S. Maria in. . . .	Roccagorga	Id.	236 60	228 47	8 23	»		»
21	Cappellania Lissi in	Ciangianus	Sassari	»	12 96	»	12 96		»
22	Legato Padovan in.	Areade	Treviso	»	2 59	»	2 59		»
23	Mansioneria Dolfin nella parrocchiale di S. Antonio in . . .	Treviso	Id.	»	64 29	»	64 29		»
24	Legato Meduna Berti in	Id.	Id.	»	122 50	»	122 50		»

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 36 dell'allegato *K* annesso al R. decreto 7 maggio 1885, n. 3181 (Serie 3ª).
(2) Iscrizione suppletiva - vedi n. 98 dell'allegato *E* annesso al R. decreto 21 dicembre 1873, n. 1763 (Serie 2ª).
(3) Iscrizione suppletiva - vedi n. 67 dell' allegato *H* annesso al R. decreto 8 luglio 1883, n. 1561 (Serie 3ª).

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0/0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 8 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	924 28
»	»	»	»	»	»	»	»	»	270 72
»	»	»	»	»	»	»	»	»	599 76
»	»	»	»	»	»	»	»	»	499 79
»	»	»	»	»	»	»	»	»	999 60
»	»	»	»	»	»	»	»	»	999 60
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1690 35
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1188 60
»	»	»	»	»	»	»	»	»	4248 30
»	»	»	»	»	»	»	»	»	329 86
»	»	»	»	»	»	»	»	»	2576 24
»	»	»	»	»	»	»	»	»	900 90
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	28128 73
»	»	»	203 31	203 31	»	26 84	26 84	176 47	6 51
»	»	»	79 86	79 86	»	10 54	10 54	69 32	1700 70
»	»	»	9740 67	9740 67	»	1285 77	1285 77	8454 90	281 06
»	»	»	119 10	119 10	»	15 72	15 72	103 38	83 48
»	»	»	»	»	»	»	»	»	67 85
»	»	»	»	»	»	»	»	»	269 89
»	»	»	»	»	»	»	»	»	53 94
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1338 84

(4) Iscrizione suppletiva - vedi n. 50 dell'allegato *N* annesso al R. decreto 3 gennaio 1884, n. 1879 (Serie 3ª).
(5) Iscrizione suppletiva - vedi n. 80 dell'allegato *F* annesso al R. decreto 23 luglio 1877, n. 4020 (Serie 2ª).
(6) Iscrizione suppletiva - vedi n. 55 dell'allegato *E* annesso al R. decreto 27 dicembre 1874, n. 2323 (Serie 2ª).

Segue Allegato **D** — ***Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0[0 da inscriversi sul Gran Libro***
(Leggi 7 luglio 1866 n. 3036,

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 % - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Convento dei padri riformati di S Antonino sotto il titolo della Concezione in (1)	Mezzojuso	Palermo	14 25	4 28	9 97	»	1° luglio 1888	»
26	Casa professa dei padri Crociferi di S. Ninfa in (2)	Palermo	Id	»	»	25 86	»		»
27	Monastero della Concezione sotto il titolo di San Benedetto in. .	Id.	Id.	46 61	88 37	»	41 76		»
	Ammontare complessivo della rendita annua e dei relativi arretrati liquidati a tutto giugno 1888			1719 01	3822 16	773 08	2850 37		»
	Facendosi luogo all'inscrizione della rendita con decorrenza dal 1° gennaio 1888, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9 le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto dicembre 1887, sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 . . .								»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa del 30 0[0 liquidate a tutto dicembre 1889 L.								»

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 293 dell'allegato *H* annesso al R. decreto 23 dicembre 1877, n. 4251 (Serie 2ª).

Roma, addì 2 febbraio 1890

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti: ZANARDELLI.

Allegato **E** — ***Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0[0 da inscriversi sul Gran Libro***
(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036,

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 % - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Cappellania di S. Giuseppe nella parrocchiale di	Montemagno	Alessandria	»	22 50	»	22 50	1° gennaio 1887	»
2	Cappellania della Beata Vergine del Rosario di S. Nicolao di . . .	Pozzolo For.	Id.	176 56	52 97	123 59	»		»

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE				
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 11	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17	Credito del Fondo pel culto per *rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto per *rate arretrate di tassa del 30 0/0* liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	5 87	5 87	»	— 77	— 77	5 10	»
38 20	34 26	51 72	452 55	576 73	4 55	59 74	64 29	512 44	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	869 65
38 20	34 26	51 72	10601 36	10725 54	4 55	1399 38	1403 93	9321 61	51569 35
»	»	»	1159 62	1159 62	»	153 07	153 07	1006 55	4275 56
38 20	34 26	51 72	11760 98	11885 16	4 55	1552 45	1557 —	10328 16	55844 91

(2) Iscrizione suppletiva - vedi n. 24 dell'allegato *H* annesso al R decreto 29 dicembre 1878, n. 4684 (Serie 2ª).

Visto d'ordine di S M.
Il Ministro delle Finanze: SEISMIT-DODA.

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE				
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17	Credito del Fondo pel culto per *rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto per *rate arretrate di tassa del 30 0/0* liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	422 40
»	»	»	534 18	534 18	»	70 51	70 51	463 67	900 64

(Continua)

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

ESERCITO PERMANENTE.

Stato maggiore generale.

S. M. il Re, addì 14 marzo 1890, si è degnata conferire il Collare dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata al cav Enrico Cosenz, tenente generale, capo di stato maggiore dell'esercito, comandante il corpo di stato maggiore.

Con R decreto del 1° marzo 1890:

Cosenz cav. Enrico, tenente generale capo di stato maggiore dell'esercito, comandante il corpo di stato maggiore, concessagli la medaglia Mauriziana pel merito militare di dieci lustri di servizio.

Con R. decreto del 16 marzo 1890:

Costa Reghini conte Alberto, tenente generale, comandante della divisione militare di Bologna, venne collocato in disponibilità dal 1° aprile 1890.

Pozzolini cav. Giorgio, id. comandante della divisione militare di Livorno, id. id.

Palmeri cav. Aristide, id. comandante della divisione militare di Salerno, id. id.

Bergalli cav. Augusto, maggiore generale, comandante della divisione militare di Chieti, id. id.

Govone nob. Giovanni, id. comandante della 3ª brigata cavalleria, id. id.

Castelli cav. Cesare, id. comandante territoriale del genio a Roma, id id.

Medici dei marchesi di Marignano nob. Carlo, id. comandante della 6ª brigata di cavalleria, id. id.

Della Noce cav. Camillo, id. comandante della 9ª brigata di cavalleria, id. id.

De Agostini cav. Cesare, id. comandante della brigata Pinerolo, id id.

Vivanet cav. Francesco, id. comandante dell'artiglieria da fortezza in Torino, esonerato da tale carica e nominato comandante del presidio stabile di Spezia.

Mago cav. Carlo, id. comandante della 4ª brigata di cavalleria, collocato in posizione ausiliaria a sua domanda dal 1° aprile 1890.

Longhi cav. Fabio, id. comandante della 2ª brigata di cavalleria, trasferito al comando della 3ª brigata di cavalleria.

Pautassi cav. Eugenio, colonnello brigadiere in disponibilità, richiamato in effettivo servizio e nominato comandante della 2ª brigata di cavalleria.

Arma dei carabinieri Reali.

Con RR. decreti del 9 marzo 1890:

Cugiani cav. Edoardo, colonnello comandante la legione di Bari, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 1° aprile 1890.

Zunini cav. Antonio, maggiore legione Bari, id. id. id.

Bertucci Domenico, tenente id. Torino, id. id. id.

Con R. decreto 13 marzo 1890.

Negri dei conti di Sanfront nobile Leopoldo, colonnello comandante la legione di Ancona, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 1° aprile 1890, inscritto nella riserva.

Tarasconi cav. Fortunato, maggiore legione Bari, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda dal 1° aprile 1890.

Nannoni cav. Telemaco, id. id. Bari, id. id.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 9 marzo 1890:

Albertelli cav. Orazio, colonnello comandante il 9 fanteria, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età, dal 1° aprile 1890, inscritto nella riserva.

Maldifassi cav. Cesare, tenente colonnello 12 bersaglieri, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 1° aprile 1890.

Noy cav Giuseppe, id. personale delle fortezze, addetto al comando fortezza Messina, id. id.

Ostini cav. Francesco, id. distretto Alessandria, id. id.

Storchi cav. Paolo, id distretto Siena, id. id

Caterbini cav. Francesco, maggiore 11 bersaglieri, id. id.

Demonte cav. Luigi, capitano distretto Voghera, id. id.

Rabezzana Giuseppe, id. 55 fanteria, id. id.

Quigini Puliga Enrico, id. applicato di stato maggiore presso il comando del 1° corpo d'armata, id. id.

De Franceschi Tito, id. 52 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Cappa Ferdinando, tenente in aspettativa a Firenze, richiamato in servizio al distretto di Firenze.

Con R. decreto del 13 marzo 1890:

Nascimbene cav. Pietro, colonnello comandante il 2 bersaglieri, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 1° aprile 1890, inscritto nella riserva.

Zenati cav. Antonio, id. id. l'88 fanteria, id. id. id., inscritto nella riserva.

Bazzanti cav. Cesare, id. id. il distretto di Chieti, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 1° aprile 1890.

Fabbrini cav. Agostino, id. id. il distretto di Perugia, id. id.

Palmas-Pala cav. Salvatore, tenente colonnello comandante il distretto Monza, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 1° aprile 1890 ed inscritto nella riserva

Venchi cav. Pietro, maggiore, a disposizione del Ministero, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 1° aprile 1890.

Ballerini Alessio, capitano del distretto di Girgenti, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età dal 1° aprile 1890, inscritto nella riserva.

De Bove Faraone, id. id. Brescia, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 1° aprile 1890.

Farini Arsace, id. id. Reggio Emilia, id. id.

Trasselli Giuseppe, tenente in aspettativa per sospensione dall'impiego a Roma, nato nel 1863, accettata la dimissione dal grado.

Zago Giulio, id. 74 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie incontrate per ragione di servizio.

Manos Aristide, id. 9 id., id. id. per motivi di famiglia.

Ramazzini Alfredo, id. 89 id., rimosso dal grado e dall'impiego.

Barrile Antonino, sottotenente 12 id., collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con R. decreto del 16 marzo 1890:

Devecchi-Pellati cav. Pietro, colonnello comandante il 93 fanteria, collocato in disponibilità.

Zamara cav. Giuseppe, tenente colonnello, personale fortezze, addetto al comando fortezza Spezia, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 1° aprile 1890.

Giovo cav. Giuseppe, maggiore distretto Forlì, id. id.

De Iturbe cav. Ciro, id. in servizio temporaneo al distretto di Venezia, id. id.

Visioli cav. Tullio, id. distretto di Udine, id. id.

Garibaldi cav. Luigi, id. personale fortezze, comandante del forte di Exilles, id. id.

Tenti Vincenzo, capitano applicato di stato maggiore presso il comando del VI corpo d'armata, id. id.

Ramelli Carlo, id. 56 fanteria, id id.

Marzetti Domenico, tenente 82 id., dispensato per sua domanda, dal servizio effettivo, inscritto fra gli ufficiali di complemento dell'esercito permanente, distretto di Pesaro, ed assegnato all'82 fanteria.

Roppa Alessandro, sottotenente in aspettativa per sospensione dall'impiego a Bologna, richiamato in servizio al 23 fanteria.

Con R. decreto del 9 marzo 1890:

Carli Italo, aiutante topografo di 2ª classe in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in effettivo servizio all'istituto geografico militare.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 6 marzo 1890:

Bocca Giuseppe, capitano della scuola di cavalleria, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 1° aprile 1890.

Con R. decreto del 13 marzo 1890:

Milon di Verallion cav. Alfredo, colonnello comandante il reggimento cavalleria Montebello, collocato in disponibilità.

Pratilli Antonio, capitano del reggimento Milano, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 1° aprile 1890.

Con R. decreto del 16 marzo 1890:

De Stefanis nob. Giovanni, colonnello comandante il reggimento di cavalleria Firenze, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 1° aprile 1890.

Dolfin Guerra conte Pietro, capitano addetto al Tribunale militare di Milano, id., id., id.

Delva cav. Giovanni, tenente colonnello del reggimento Novara, collocato in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio.

Neri Serneri nob. Igino, maggiore aiutante di campo effettivo di S. A. R. il duca d'Aosta, esonerato da tale carica e destinato al reggimento di cavalleria Umberto I.

Scozia Di Calliano cav. Ivaldo, capitano ufficiale d'ordinanza effettivo di S. A. R. il duca d'Aosta, id. id. id. id. Vittorio Emanuele.

Coardi Bagnasco di Carpeneto Vittorio, id. id. id., id. id. id. id. Piemonte Reale.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 13 marzo 1890:

Neri Roberto, tenente 27 artiglieria, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego, a datare per le competenze dal 1° aprile 1890.

Con R. decreto del 16 marzo 1890:

Carmi cav. Leopoldo, colonnello direttore della fabbrica armi di Torino, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 1° aprile 1890.

Ramelli cav. Paolo, id. direttore territoriale d'artiglieria a Spezia, id., id, id.

Di Lenna cav. Giovanni, tenente colonnello a disposizione, incaricato del comando dei convitto nazionale militare di Macerata, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 16 aprile 1890.

Salvati cav. Salvatore, id. 29 artiglieria, collocato a disposizione a datare dal 16 aprile 1890 ed incaricato del comando del convitto nazionale militare di Macerata.

Corio nob. Tullio maggiore 1° id, nominato aiutante di campo di S. A. R. il duca d'Aosta.

Talamo Raffaele, capitano 10 id., nominato ufficiale d'ordinanza di S. A. R. il duca d'Aosta.

Arma del genio.

Con R. decreto del 9 marzo 1890:

Materia Vincenzo, capitano (✝) 1° genio, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 1° aprile 1890.

Corpo sanitario militare.

Con Regio decreto del 13 marzo 1890:

Mossa cav. Carlo, tenente medico ospedale militare Padova, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età dal 1° aprile 1890 ed inscritto nella riserva col grado di capitano medico.

Corpo contabile militare.

Con Regio decreto del 9 marzo 1890:

Maccarelli Raffaele, capitale contabile 86 fanteria, collocato a riposo, per anzianità di servizio e per età dal 1° aprile 1890, inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 13 marzo 1890:

Bonaldi Stefano, capitano contabile panificio Verona, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età dal 1° aprile 1890 ed iscritto nella riserva.

Corpo veterinario militare.

Con R decreto del 16 marzo 1890:

Bertelli Alessandro, capitano veterinario nel 6 artiglieria, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 1° aprile 1890.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 13 marzo 1890:

Petricciolì cav. Giuseppe, capitano di fanteria, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età dal 1° aprile 1890 ed inscritto nella riserva col grado di maggiore.

Beverino cav. Matteo, id., id. id. id. ed inscritto nella riserva.

Ufficiali di complemento dell'esercito permanente.

Con R. decreto del 6 marzo 1890:

Barbieri Pietro, sottotenente genio distretto Voghera, nato nel 1870, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 9 marzo 1890:

Caveglia Giovanni Battista, sottotenente genio, distretto Aquila, nato nel 1867, accettata la dimissione dal grado.

I sottoindicati volontari di un anno, in congedo illimitato, sono nominati sottotenenti commissari di complemento dell'esercito permanente (art. 1, lettera *b*), legge 29 giugno 1882, N. 830. Essi saranno effettivi ai rispettivi distretti di residenza ed assegnati alle direzioni di commissariato sottoindicate, presso le quali dovranno prestare tre mesi di servizio nei limiti di tempo di cui nell'*Atto* N. 187 del 1889.

Metz Ferdinando, residente a Firenze, direzione di commissariato Firenze.

Antoniotti Augusto, id. a Vercelli, id. id. Torino.

Con R. decreto del 13 marzo 1890:

Valente Umberto, sottotenente fanteria distretto Vicenza, tolto dal ruolo, in applicazione dell'art. 2 del R. decreto 12 luglio 1888.

Con R. decreto del 16 marzo 1890:

Gallusi Pericle, sottotenente fanteria, distretto Reggio Emilia, nato nel 1866, accettata la dimissione dal grado.

I sottoindicati volontari di un anno in congedo illimitato sono nominati sottotenenti di complemento all'esercito permanente, fanteria, (art. 1°, lettera *b*, legge 29 giugno 1882, N. 830).

Essi saranno effettivi ai rispettivi distretti di residenza, ed assegnati ai reggimenti sottodescritti, presso i quali dovranno prestare 3 mesi di servizio nei limiti di tempo stabiliti dall'*Atto* 187 del 1889.

Barazzoni Clarenzo, 35 fanteria, distretto di residenza Reggio Emilia, regg. 90 fanteria.

Corelli Alfredo, 38 id., id. Ravenna, id. 10 id.

MILIZIA TERRITORIALE.

Con. R. decreto del 6 marzo 1890:

Rastelli Lorenzo, sottotenente del genio 3ª compagnia Alessandria, accettata la dimissione dal grado.

UFFICIALI DI RISERVA.

Con R. decreto del 9 marzo 1890:

Mazzoni cav. Cesare, tenente colonnello commissario di riserva, residente in Ancona, dispensato, per sua domanda, da ogni servizio eventuale per età avanzata conservando l'onore della uniforme.

IMPIEGATI CIVILI.

Con R. decreto del 6 marzo 1890:

Savoretti Pietro, ragioniere d'artiglieria di 2ª classe, in aspettativa per infermità comprovate, richiamato in effettivo servizio dal 1° aprile 1890 e destinato all'arsenale costruzione Torino.

I giovani sottoindicati, avendo ottenuta l'idoneità negli esami prescritti, sono nominati aiutanti ragionieri geometri del genio militare e destinati alla direzione a ciascuna indicata.

Balbi Ettore, distretto Genova, Direzione genio Cuneo.

Carmeli Luigi, id. Piacenza, id. Milano.

Con R. decreto del 16 marzo 1890:

Pagano cav. Cesare, topografo principale di 1ª classe Istituto geografico militare, collocato a riposo, a sua domanda, per infermità comprovata dal 1° aprile 1890.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero delle Finanze:*

Con decreti in data dal 27 febbraio al 9 marzo 1890:

Millone Gaetano, ispettore demaniale di 2ª classe del Circolo di Avellino, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda per motivi di salute per due mesi, a decorrere dal 4 febbraio 1890;

De Orchi Vittorio, controllore demaniale di 4ª classe, nominato ricevitore del registro;

Lucchini Pietro, ricevitore del registro, id. controllore demaniale di 5ª classe;

Agnoletti Vittorio Emanuele, vice segretario amministrativo di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, accettate le dimissioni offerte dall'impiego, con effetto dal 5 gennaio 1890;

Bellieni Gaetano, ispettore di 1ª classe nelle agenzie delle coltivazioni dei tabacchi, nominato contabile di 1ª classe nelle agenzie stesse;

Dogliani Tito, ufficiale alle scritture di 2ª classe nelle manifatture dei tabacchi, collocato a riposo in seguito a sua domanda per età avanzata, a partire dal 1° aprile 1890;

Ferrario Carlo, id. id. di 1ª classe nelle dogane, id. id. id. per anzianità di servizio, id. dal 16 marzo 1890;

Farina Carlo, id. id. id. id., id id. id. id. e per età avanzata, id. id.

Superchi Antonio del fu Paolo, ispettore del Regio Teatro di Parma, id. id. id. per età avanzata e per motivi di salute, id. dal 1° dicembre 1889;

Pesenti cav. Giovanni, Rossi Luigi, ispettori di circolo di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e del catasto promossi alla 1ª;

Calvani Nicola, Prandi Carlo, Beccaria Giuseppe, Motti Giuseppe, agenti di 2ª classe id., id. id;

Vigo Felice, Belgrado Vito Roberto, Bono Adolfo, Milanesi Enrico, Liccbieri Ettore, Gomez Alfonso, id. di 3ª classe, id. id. alla 2ª;

Conti Renato, Gerardi Gerardo, Billi Gioacchino, Mari Giov. Battista, Montiglio Matteo, Zennaro Pier Felice, id. di 4ª classe id. id. alla 3ª;

Bartoli Napoleone, Davico Giuseppe, Di Giacomo Pasquale, Tiboni Arturo, D'Aniello Nicola, Monteverdi Giuseppe, aiuti agenti id., abilitati per esame, nominati agenti di 4ª classe nell'Amministrazione stessa.

Disposizioni *fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie:*

Con decreti ministeriali del 18 marzo 1890:

Vincenzi Michelangelo, vice cancelliere della Pretura di Sezze, è tramutato alla Pretura del 4° mandamento di Roma, ed applicato temporariamente alla cancelleria del Tribunale civile e penale di Roma

Pascucci Pepso, vice cancelliere della Pretura di Borzonasca, applicato alla segreteria della Procura generale presso la Corte d'appello di Genova, è tramutato alla Pretura del 2° mandamento di Roma ed applicato temporariamente alla cancelleria del Tribunale civile e penale di Roma.

Guadagnoli Loreto, sostituto segretario della Regia procura presso il Tribunale civile e penale di Macerata, è tramutato alla Regia procura presso il Tribunale civile e penale di Rieti, a sua domanda.

Bricola Giacomo, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Genova, è nominato sostituto segretario aggiunto alla procura generale presso la Corte d'appello di Genova, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Falconio Giuseppe, vice cancelliere della pretura di Montesano sulla Marcellana, è nominato vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e penale di Ariano di Puglia, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Bobbio Nicola, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e penale di Avellino, è tramutato al Tribunale civile e penale di Napoli.

Perongini Raffaele, vice cancelliere della pretura di Altavilla Irpina, è a sua domanda nominato vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e penale di Avellino, coll'attuale stipendio di lire 1430.

Cudillo Giuseppe, vice cancelliere della pretura di Civitavecchia, è tramutato alla pretura di Altavilla Irpina, a sua domanda.

Rigoli Cesare, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Lucca, è nominato vice cancelliere della Pretura di Civitavecchia, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Onofri Salvatore, vice cancelliere della Pretura di Torre Annunziata, è tramutato alla Pretura sezione Mercato in Napoli, a sua domanda.

Tortora Alfonso, vice cancelliere della Pretura di Sala Consilina, è nominato, a sua domanda, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e penale di Salerno, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Rubino Diego, cancelliere della Pretura di Castrogiovanni, sottoposto a procedimento penale, è sospeso dall'ufficio a decorrere dal 1° aprile 1890.

Disposizioni *fatte nel personale dei notari:*

Con decreto ministeriale dell'11 marzo 1890:

È concessa al notaro Massini Alessandro, una proroga sino a tutto il 9 aprile p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Sarnano.

Con decreto ministeriale del 13 marzo 1890:

È concessa al notaro De Lucia Antonino, una proroga sino a tutto il giorno 11 giugno p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Borrello.

Con Regi decreti del 16 marzo 1890:

Caruso Giovanni Giuseppe, notaro residente nel comune di Bellona, distretto di Santa Maria Capua Vetere, è traslocato nel comune di Portico di Caserta, stesso distretto.

Ercolani Francesco, notaro residente nel comune di Castelfranco dell'Emilia, distretto di Bologna, è traslocato nel comune di Bologna, capoluogo di distretto.

Antoniazzi Antonio, nominato notaro colla residenza nel comune di Cesenatico, distretto di Forlì, con Regio decreto 19 novembre 1889, registrato alla Corte dei conti il 29 stesso mese, è traslocato nel comune di Imola, distretto di Bologna.

Fiamma Vincenzo, notaro residente nel comune di S. Venanzio, distretti riuniti di Perugia ed Orvieto, è traslocato nel comune di Perugia, capoluogo di distretto.

Calandrelli Alfredo, candidato notaro è nominato notaro colla residenza nel comune di Castello di Serravalle, distretto di Bologna.

MINISTERO DELLA GUERRA

In esecuzione del R. decreto 12 marzo 1890 pubblicato nel n. 60 della *Gazzetta Ufficiale*, i militari di truppa saranno chiamati con apposito manifesto e la loro presentazione alle armi avrà luogo nei giorni rispettivamente sottoindicati.

Militari da chiamarsi nell'anno 1890:

1ª Militari di 3ª categoria nati nell'anno 1869, inscritti sui ruoli dei comuni indicati nell'elenco annesso al R. decreto 2 marzo 1890, giorno della presentazione, 5 maggio.

2ª Militari di 1ª categoria della classe 1864 ascritti ai reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri appartenenti ai distretti dell'XI e XII corpo d'armata e della Sardegna, giorno della presentazione, 9 luglio.

3ª Militari di 1ª categoria della classe 1864 ascritti ai reggimenti alpini, giorno della presentazione, 1 agosto.
4ª Militari di 1ª categoria della classe 1864 ascritti ai reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri appartenenti ai distretti dei primi dieci corpi d'armata e militari della classe stessa ascritti ai reggimenti del genio, escluso il treno, appartenenti a tutti i distretti del Regno, meno quelli della Sardegna, giorno della presentazione, 8 agosto.
5ª Militari di 1ª categoria della classe 1864, ascritti ai reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, escluso il treno, di tutti i distretti del Regno, meno quelli della Sardegna, giorno della presentazione, 9 settembre.
6ª Militari di 2ª categoria delle classi 1868 e 1869, giorno della presentazione, 9 settembre.

MINISTERO DELLA GUERRA

Num. 39. — *Chiamate alle armi per istruzione nel corrente anno 1890.*

I comandanti dei distretti militari faranno stampare e pubblicare subito, con le consuete norme, in tutti i comuni compresi nel proprio territorio, un manifesto conforme all'unito modello contenente il preavviso delle chiamate alle armi per istruzione che, a senso del R. decreto 2 marzo corrente, avranno luogo in quest'anno.

I comandanti dei distretti invieranno al Ministero (Direzione generale leve e truppa) una copia del detto manifesto.

Roma, 6 marzo 1890.

Il Ministro
E. BERTOLE' VIALE.

DISTRETTO MILITARE DI . . . . .

PREAVVISO
per le chiamate alle armi per istruzione che avranno luogo nel corrente anno 1890.

D'ordine di S. E. il Ministro della guerra, il sottoscritto rende noto per norma di chi può avervi interesse che, in conformità del R. decreto 2 marzo corrente, avranno luogo in quest'anno e nei giorni sotto stabiliti le chiamate alle armi per istruzione dei militari in congedo illimitato appartenenti alle classi o categorie qui sotto indicate:

Per il giorno 5 maggio e per un periodo di 15 giorni,
i militari di milizia territoriale di 3ª categoria nati nel 1869 iscritti sui ruoli dei comuni di: Acireale, Alba, Alcamo, Alessandria, Alghero, Ancona, Aosta, Aquila, Arezzo, Ariano, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Aversa, Avezzano, Avigliana, Bari, Barletta, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bivona, Bologna, Borgotaro, Bra, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltagirone, Caltanissetta, Camerino, Campobasso, Capua, Casale, Caserta, Cassino, Castelfranco, Castellammare di Stabia, Castrovillari, Catania, Catanzaro, Cefalù, Cento, Cesena, Chiavari, Chieti, Ciriè, Civitacastellana, Como, Conegliano, Corleone, Cosenza, Cotrone, Cremona, Cuneo, Faenza, Fano, Favignana, Fermo, Ferrara, Finalborgo, Firenze, Foggia, Foligno, Forlì, Fossano, Frascati, Frosinone, Gaeta, Gavi, Genova, Geraco superiore, Girgenti, Grosseto, Imola, Isernia, Isola del Giglio, Ivrea, Lagonegro, Lanciano, Lanusei, Larino, Lecce, Lecco, Legnago, Lipari, Livorno, Lodi, Lucca, Lucera, Lugo, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Mazzara, Melfi, Messina, Milano, Milazzo, Mistretta, Modena, Modica, Mondovì, Monteleone, Montesarchio, Monza, Napoli, Narni, Nicastro, Nicosia, Nola, Noto, Novara, Novi Ligure, Nuoro, Oneglia, Orbetello, Oristano, Orvieto, Ozieri, Padova, Palermo, Paliano, Pallanza, Palmi, Pantelleria, Paola, Parma, Partinico, Patti, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Porchiera, Piacenza, Piazza Armerina, Pinerolo, Piombino, Pisa, Pistoia, Pizzighettone, Portici, Portoferraio, Porto Longone, Porto Maurizio, Potenza, Pozzuoli, Procida, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rossano, Rovigo, Sala Consilina, Salerno, Saluzzo, San Gimignano, San Leo, San Remo, S. Angelo de'Lombardi, S. Maria di Capua, Sarzana, Sassari, Savona, Scafati, Sciacca, Siena, Siracusa, Solmona, Sondrio, Sora, Soriano nel Cimino, Spezia, Spoleto, Susa, Taranto, Tempio Pausania, Teramo, Termini Imerese, Terni, Terracina, Torino, Torre Annunziata, Tortona, Trani, Trapani, Treviso, Turi, Udine, Urbino, Vallo della Lucania, Varese, Vasto, Velletri, Venaria Reale, Venezia, Ventimiglia, Vercelli, Verona, Vicenza, Vigevano, Viterbo, Voghera, Volterra.

Per il giorno 9 luglio e per un periodo di 28 giorni,
i militari ascritti all'esercito permanente di 1ª categoria della classe 1864 dei reggimenti di fanteria di linea (compresi i granatieri) e dei reggimenti bersaglieri appartenenti o residenti nei distretti di Bari, Barletta, Caltanissetta, Castrovillari, Catania, Catanzaro, Cefalù, Cosenza, Girgenti, Lecce, Messina, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Siracusa, Taranto e Trapani.

Per lo stesso giorno 9 luglio e per un periodo di 28 giorni,
i militari della milizia speciale dell'isola di Sardegna di 1ª categoria della classe 1864 ascritti alla fanteria di linea od ai bersaglieri.

Per il giorno 1° agosto e per un periodo di 28 giorni,
i militari ascritti all'esercito permanente di 1ª categoria della classe 1864 appartenenti ai reggimenti alpini.

Per il giorno 8 agosto e per un periodo di 28 giorni,
i militari ascritti all'esercito permanente di 1ª categoria della classe 1864 dei reggimenti di fanteria di linea (compresi i granatieri) e dei reggimenti bersaglieri appartenenti o residenti nei distretti di: Alessandria, Ancona, Aquila, Arezzo, Ascoli-Piceno, Avellino, Belluno, Benevento, Bergamo, Bologna, Brescia, Campagna, Campobasso, Casale, Caserta, Chieti, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone, Gaeta, Genova, Ivrea, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Milano, Modena, Mondovì, Monza, Napoli, Nola, Novara, Orvieto, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Piacenza, Pinerolo, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Roma, Rovigo, Savona, Siena, Spoleto, Teramo, Torino, Treviso, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza, Voghera.

Per lo stesso giorno 8 agosto e per un periodo di 28 giorni,
i militari ascritti all'esercito permanente di 1ª categoria della classe 1864 dei reggimenti del genio appartenenti a tutti i distretti del Regno, meno quelli della Sardegna, esclusi però gli uomini ascritti al treno.

Per il giorno 9 settembre e per un periodo di 28 giorni,
i militari ascritti all'esercito permanente di 1ª categoria della classe 1864 dei reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna di tutti i distretti del Regno, meno quelli della Sardegna, ed escluso il treno.

Per il giorno 9 settembre e per un periodo di 45 giorni,
i militari di 2ª categoria delle classi 1868 e 1869 di tutti i distretti del Regno.

Con successivi manifesti saranno stabilite le norme per ogni singola chiamata.

A   li   marzo 1890.

Il Comandante del Distretto.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DELLE POSTE)

Avvisi.

Con effetto dal 1° aprile del corrente anno, verrà aperto in Napoli un nuovo uffizio postale di 1ª classe, colla denominazione di « Napoli Succursale N. 11 » (Borsa).

Con pari data verranno altresì aperti i seguenti nuovi uffizi postali di 2ª classe:

Ceno	in provincia di Bergamo.
Gaggio Montano	» Bologna.
Montale	» Firenze.
Rivoli Veronese	» Verona.
Sant'Agata Bolognese	» Bologna.

Avviso.

Con effetto dal 1° aprile anno corrente, saranno attivate le Collettorie postali di 1ª classe qui sotto indicate:

Albano Sant'Alessandro	in provincia di	Bergamo
Argentera	»	Cuneo
Argentera Canavese (Rivarolo Canavese).	»	Torino
Arnaz	»	Torino
Barriera San Paolo (Torino) . . .	»	Torino
Borgo Fornari (Ronco Scrivia) . .	»	Genova
Cabanne (Santo Stefano d'Aveto) . .	»	Genova
Camposano	»	Caserta
Castel di Godego	»	Treviso
Cavallirio.	»	Novara
Due Torri (Rometto)	»	Messina
Felegara (Medesano)	»	Parma
Filogaso	»	Catanzaro
Gaiola	»	Cuneo
Giulianello (Cori)	»	Roma
Isoverde (Campomorone).	»	Genova
Lusiglié	»	Torino
Marano (Montereale)	»	Aquila
Marano Lagunare	»	Udine
Montagnano Alberoro (Monte San Savino)	»	Arezzo
Montalto Dora	»	Torino
Monticelli (Esperia).	»	Caserta
Riano	»	Roma
Sabbioncello San Vittore (Copparo) .	»	Ferrara
Sant'Angelo a Cupolo	»	Benevento
Sant'Arpino	»	Napoli
Susegana, stazione ferroviaria. . .	»	Treviso
Valle Ponticelli (Avellino)	»	Avellino
Zollino	»	Lecce.

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

E' ristabilito il cavo fra Chorillos e Mollendo (Perù). Tutti i telegrammi per l'America del Sud (via Galveston), riprendono istradamento normale.

Roma, 20 marzo 1890.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il 21 marzo 1890.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì 757, 2
Umidità relativa a mezzodì 58
Vento a mezzodì . . . . . SW. moderato.
Cielo a mezzodì . . . . . coperto.
Termometro centigrado { massimo 14°, 2, minimo 8°, 5,
Pioggia in 24 ore: mm. 9,2.

Il massimo assoluto di ieri fu di 12°6. ed avvenne alle 5,30 pomeridiane.

Li 21 marzo 1890

Europa pressione alquanto bassa 750 mill. intorno mare Nord abbastanza elevata Russia. Shields 748; Mosca 770.

Italia 24 ore: barometro salito dovunque, fino dieci mill. Centro, meno altrove; pioggie quasi dovunque; venti freschi forti specialmente ponente a libeccio Centro e Sud. Stamane cielo nuvoloso; venti qua là freschi specialmente terzo quadrante. Barometro 754 mill. Liguria; 760 Palermo, Lecce; 761 Malta, Atene. Mare agitato Civitavecchia, Procida, Palermo. Probabilità: venti deboli freschi specialmente terzo quadrante; cielo nuvoloso con qualche pioggia particolarmente Italia superiore; temperatura mite.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 21 marzo 1890.

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2 e 30.

VERGA C., segretario, legge il verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Sul personale di pubblica sicurezza » (N. 9).

PRESIDENTE rammenta come ieri la discussione siasi arrestata all'art. 19 al quale erano stati proposti due emendamenti, uno dal senatore Torrigiani, l'altro dal senatore Paternostro.

Si riproduce il testo dell'art. 19 che è il seguente:

Art. 19.

Le guardie di città hanno il servizio esecutivo della polizia amministrativa e della giudiziaria.

Qualora per motivi d'ordine pubblico il ministro dell'interno creda di sopprimere l'istituzione di guardie municipali in uno o più comuni, la polizia municipale sarà pure affidata alle guardie di città con quelle norme che saranno stabilite in un decreto reale.

I sindaci, previa deliberazione del Consiglio comunale, potranno chiedere che la polizia municipale sia data alle guardie di città. In questo caso sarà provveduto con decreto reale.

L'emendamento del senatore Torrigiani consiste nell'introdurre al secondo alinea dopo le parole: « Qualora per... » la parola « gravi ».

L'emendamento del senatore Paternostro consiste nel sopprimere, nello stesso secondo alinea, le parole: « o di non accordare ».

PUCCIONI, relatore, dice che l'art. 19 fu discusso a lungo anche dalla Commissione.

L'art. 19 va esaminato rispetto alla sostanza e rispetto alla forma.

Quanto alla sostanza non è contrastabile. Si tratta di corpi armati, e le facoltà che l'articolo concede al Governo sono perfettamente giustificate di fronte alle funzioni dello Stato, alla responsabilità del ministro dell'interno, alle eventualità che si possono verificare. E' troppo piccola e può essere illusoria la facoltà di poter solo sopprimere la istituzione delle guardie municipali.

Quanto alla forma la Commissione non la ritenne ottima, nè è credibile che l'onorevole Fortis la voglia difendere. Tuttavia fu serbata la forma per ragioni di opportunità e di convenienza.

Circa gli emendamenti proposti, non può consentire nell'emendamento dell'onorevole Paternostro e già ne espose le ragioni; quanto all'emendamento dell'onorevole Torrigiani, esso corrisponde alla formola già usata dagli articoli 125, 268 della legge comunale e provinciale, testo unico, per la rimozione dei sindaci e lo scioglimento dei Consigli comunali e quindi a nome dell'Ufficio centrale accetta la modificazione, che in senso assoluto, non sarebbe forse stata necessaria.

VITELLESCHI. Sembragli che alle osservazioni da lui fatte ieri, il relatore non abbia risposto.

Non sembragli da accettarsi la considerazione che l'articolo non si debba emendare, perchè non si riaccenda la discussione alla Camera dei deputati. Sostiene che se si vuole accordare al Governo la facoltà di sciogliere le guardie municipali ciò debba dirsi espressamente.

Se si vuole accordare una tale facoltà, bisogna che questo sia detto. Se non si ha il coraggio di accordarla e di proclamare la soppressione delle guardie municipali, non si tolga almeno loro l'autorità di cui abbisognano per il loro servizio.

Lasciare tutte le guardie municipali sotto la minaccia di essere sciolte da un momento all'altro, sarebbe improvvido e non ammessibile. Legge il testo dell'articolo come crede che dovrebbe essere emendato.

« Nei comuni nei quali le guardie sono armate o organizzate militarmente, il ministro dell'interno potrà per motivi gravi d'ordine pubblico o per gravi disordini di disciplina sopprimerle, e affidare il servizio di polizia municipale alle guardie di città con quelle norme che saranno stabilite con decreto reale.

Spiega le ragioni che lo hanno indotto a proporre l'emendamento. Esso dà autorità alle guardie municipali quali restano o contribuisce a conservare la disciplina nei corpi municipali.

Lo scioglimento per ragioni d'ordine pubblico che l'oratore vuole conservato è sufficiente al ministro dell'interno. Raccomanda caldamente il suo emendamento al Senato.

CAMBRAY-DIGNY è molto impressionato delle ragioni esposte dal relatore.

Conviene che ai comuni debba lasciarsi molta libertà ed indipendenza. Ma non capisce che si debba dar loro la facoltà di organizzare corpi armati senza concedere al Governo il diritto di non permettere tale organizzazione o il diritto di sciogliere i detti corpi.

Vorrebbe che fosse mantenuto l'articolo coll'emendamento del senatore Torrigiani.

VITELLESCHI dichiara che è disposto di aggiungere nel suo emendamento le parole « o di non accordare ».

FORTIS, commissario regio, dichiara che nella discussione seguita alla Camera, il Governo palesò la tendenza di unificare i corpi delle guardie municipali e delle guardie di pubblica sicurezza; e altri palesarono una tendenza nettamente opposta.

L'art. 21 del progetto, 19 della Commissione, fu insieme una transazione e una transizione, un appello al tempo e all'esperienza.

Si lasciarono funzionare corpi di guardie municipali, serbate al ministro le facoltà indicate nell'art. 21.

Per deferenza al Senato non si oppone all'emendamento consistente nell'epiteto « gravi » proposto dall'onorevole Torrigiani, sebbene la distinzione dei motivi di ordine pubblico in lievi, gravi e gravissimi non gli sembri buona e praticamente utile. I motivi di ordine pubblico sono sempre gravi.

Tuttavia, poichè l'epiteto fu inserito in altre leggi, ripete che non vi si oppone.

L'emendamento Paternostro dà una facoltà insufficiente; se al ministro è tolto il non accordare l'istituzione delle guardie municipali, la facoltà che gli si conserva di sopprimerle può talora essere inefficace.

Sono molti i motivi d'ordine pubblico che giustificano l'azione del Governo; il comune può esser impotente a richiamare a vera e assoluta disciplina il corpo delle guardie.

L'emendamento Vitelleschi concerne essenzialmente la forma dell'articolo; ora quella accolta ha un pregio, cioè fu il terreno neutrale su cui convennero le opinioni divergenti.

La formola del senatore Vitelleschi può forse essere migliore, ma ha un'indole meno conciliante.

Il diritto del Governo di sciogliere i corpi municipali non ha bisogno di essere scritto in questo articolo; il diritto preesiste, l'accordarlo ora, lo nega contro verità.

Lo accogliere una forma nuova, anche migliore, non gli pare conveniente se si pensa che la formola accolta fu concordata con tanti sforzi, con lunghi stenti.

PATERNOSTRO nel proporre il suo emendamento non ebbe altro scopo che di rendere chiara la locuzione della legge.

Dimostra perchè l'articolo manchi di chiarezza. E' semplice questione di forma.

La facoltà di non concedere la organizzazione di corpi di guardie municipali, a riscontro della facoltà di concedere, sembrargli un non senso.

Se l'articolo non si modifica, voterà contro.

VITELLESCHI crede sia esagerata la sostanza dell'art. 19: il suo emendamento fa una distinzione razionale.

L'ammettere in tempi normali la infrenata facoltà di sciogliere le guardie municipali, non lo può approvare.

Ammette questa facoltà solo nel caso in cui vi siano o condizioni anormali, o serie guarentigie per la conservazione delle guardie municipali; senza queste guarentigie il servizio di queste guardie sarà cattivo perchè senza tradizioni e fatto da guardie cui manca la sicurezza del domani.

Crede che l'on. Paternostro dovrebbe associarsi al suo emendamento; gli duole molto l'opposizione del Governo.

PATERNOSTRO non ha difficoltà di associarsi all'emendamento Vitelleschi.

ZINI. Sembragli più che altro una questione di parole; dal momento che al Governo si accorda la facoltà di sciogliere, dovesi di necessità consentirgli la facoltà di non permettere.

Crede che se si può migliorare la dizione dell'articolo, in modo da eliminarne ogni equivoco sarà meglio.

Crede che tutto sarebbe composto se alle parole « facoltà di non accordare » si sostituissero quelle « facoltà di non permettersi. »

FORTIS, commissario regio, nega all'on. Paternostro la premessa che chi ha facoltà di non permettere non abbia facoltà di vietare, non crede esatto che l'idea di non accordare implichi il decreto di accordare.

Accetta, se mai, di sostituire alle parole « di non accordare », le parole « di non permettere. »

Crede che le ragioni di ordine pubblico giustifichino sempre lo scioglimento: questo diritto nel Governo preesiste a questa legge.

Il senatore Vitelleschi esaminò la questione della convenienza che i comuni abbiano delle guardie; tale questione era già risoluta, ma essa non tocca a rigore i principî di libertà, di autonomia, di discentramento.

La libertà entra nella costituzione dei comuni, nell'amministrazione delle cose loro, nel loro sistema tributario, non nella questione attuale.

PRESIDENTE comunica che il senatore Vitelleschi ha introdotto una modificazione nel suo emendamento.

La modificazione consiste nel sostituire alle parole « non accordare », le altre « non permettere la istituzione, ecc. »

PIERANTONI osserva che gli emendamenti devono toccare la sostanza, non la forma dell'articolo.

I comuni nelle tradizioni italiane ebbero corpi armati, splendidi, ma ora sono risorti nello Stato con funzioni diverse. Il comune resta un ente intangibile e conserva tutti i poteri dello Stato.

Tale lo serbò il Piemonte colle nuove leggi, ispirate all'ordinamento belga.

Dal potere di coazione, di cui sono dotati i comuni, nasce il loro diritto di avere una forza armata, diritto che è giustificato anche da altre funzioni del comune che hanno contatto coll'estetica e col patriottismo.

La guardia municipale ha continui amichevoli contatti coi cittadini, contatti che non si hanno colle guardie attuali di pubblica sicurezza a causa delle loro funzioni.

Questa legge pone in discussione le guardie municipali delle grandi città.

Accoglie il concetto dell'art. 19: non capisce come si voglia negare al ministro una facoltà che è necessaria, una facoltà che esso eserciterà in conformità delle esigenze e sotto la sua responsabilità.

Vorrebbe si connettesse lo scioglimento delle guardie con quello dei Consigli, colla garanzia amministrativa concessa al sindaco.

Egli vorrebbe togliere le parole « accordare l'istituzione di guardie municipali », ed aggiungere, dopo il secondo comma dell'art. 21, le parole « che il ministro dell'interno ne informi il Parlamento ».

PATERNOSTRO dice che quello che lo preoccupa è la forma negativa, perchè la facoltà di non accordare suppone ed implica quella di permettere.

VITELLESCHI ritiene sia un grave abuso di autorità, lesivo della libertà dei comuni, il dare indistintamente, per tutte le guardie municipali, la facoltà di scioglimento.

DELFICO ritiene gravissimo l'articolo perchè non dà la semplice facoltà di sciogliere le guardie municipali, ma addirittura la facoltà di sopprimerle; voterà l'articolo con questo emendamento: si sostituisca alla parola « sopprimere » la parola « sciogliere ».

CANONICO, della Commissione, esprime l'avviso di questa sui vari emendamenti. La Commissione accetta l'emendamento Torrigiani e la variante proposta dall'onor. Zini, non quella dell'onor. Vitelleschi la quale non muta la sostanza dell'articolo e a forziori non accetta quella del senatore Paternostro di pura forma.

Parimenti la Commissione non accetta gli emendamenti dei senatori Pierantoni e Delfico.

PRESIDENTE pone ai voti successivamente l'emendamento Torrigiani che è accolto, e gli altri sotto-emendamenti ed emendamenti che sono tutti respinti, meno quello dell'onorevole Zini consistente nel sostituire alle parole: «di non accordare» quelle: «di non permettere».

L'art. 19 rimane pertanto così definitivamente concepito:

Art. 19.

Le guardie di città hanno il servizio esecutivo della polizia amministrativa e della giudiziaria.

Qualora per gravi motivi d'ordine pubblico il ministro dell'interno creda di sopprimere o di non permettere l'istituzione di guardie municipali in uno o più comuni, la polizia municipale sarà affidata alle guardie di città con quelle norme che saranno stabilite in un decreto reale.

I sindaci, previa deliberazione del Consiglio comunale, potranno chiedere che la polizia municipale sia data alle guardie di città. In questo caso sarà provveduto con decreto reale.

Gli articoli 20 al 24 sono approvati senza discussione.

L'art. 25 è il seguente:

Art. 25.

Le infrazioni alla disciplina e le mancanze al servizio delle guardie di città sono punite nei casi e nei modi stabiliti dal regolamento:

1° con l'ammonizione;
2° con la sospensione della paga;
3° con l'arresto in camera di disciplina;
4° con la retrocessione dal grado;
5° con il licenziamento;
6° con l'espulsione dal corpo.

ZINI nell'articolo 25 vorrebbe un limite di tempo alla pena della sospensione della paga.

PUCCIONI, relatore, trova giustissima l'osservazione dell'onorevole Zini e propone che l'art. 25 sia modificato così: al n. 2 si aggiungano le parole «fino a tre mesi», al num. 3 le parole: «fino a un mese».

L'articolo è approvato con questi emendamenti, e sono poi approvati gli articoli 26 31

TORRIGIANI fa notare come nell'art. 32 non si faccia cenno del l'importante servizio di informazioni che è indispensabile ai comuni e al quale provvedono attualmente le guardie municipali.

FORTIS, commissario regio, e PUCCIONI, relatore, fanno osservare che il servizio di informazioni, essendo servizio ordinario della polizia municipale, è compreso nel primo comma dell'art 32.

ZINI teme dei conflitti fra il sindaco e il prefetto circa i servizi di polizia municipale.

FORTIS, commissario regio, e PUCCIONI, relatore, dichiarano affatto indipendenti dal testo della legge i conflitti temuti, che solo possono nascere da eccesso di pretese o di potere per parte del sindaco.

Gli articoli seguenti sino al 34 sono con brevi osservazioni di forma approvati.

Art. 35

Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, alla incolumità e alla tutela delle persone e delle proprietà, e, in genere, alla prevenzione dei reati; raccolgono le prove di questi e procedono alla scoperta, e in ordine alle disposizioni della legge, all'arresto dei delinquenti; curano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle provincie e dei comuni, come pure delle ordinanze di pubbliche autorità; prestano soccorso in caso di pubblici e privati infortuni.

MANFREDI osserva che l'art. 35 concerne le attribuzioni così della polizia giudiziaria, come di quella amministrativa.

Ora le prime spettano solo agli ufficiali di polizia giudiziaria, e giusta l'art. 2 del progetto tali non sono i questori

Il procuratore generale esercita una sorveglianza sugli ufficiali di polizia giudiziaria, sorveglianza difficile e delicata per i rapporti fra il prefetto e il procuratore generale Per questo avrebbe già preferito che gli ispettori non fossero dichiarati ufficiali di polizia giudiziaria.

Una consuetudine ha fatto sì che talora la polizia, per lodevole zelo, fu assunta dai questori, dai prefetti e perfino dal ministro dell'interno.

Raccomanda quindi che nel regolamento si dica che la polizia giudiziaria s'a fatta solo dagli ufficiali di polizia giudiziaria sotto l'esclusivo controllo del procuratore generale.

Desidererebbe che l'art. 35, dopo le parole «prevenzione dei reati», dicesse: «secondo le norme del Codice di procedura penale per la polizia giudiziaria e le relative attribuzioni» e si togliessero le parole: «e in ordine alle disposizioni della legge».

FORTIS, commissario regio, crede non necessaria e non opportuna la modificazione.

Vi sono indagini che la polizia fa e deve fare prescindendo dalle regole della procedura penale. Prega quindi il senatore Manfredi di rinunziare a'la sua proposta.

MANFREDI non nega vi sia un periodo obbiettivo del delitto, che va indagato senza le norme del Codice di procedura penale; ma raccomanda la cautela per il periodo in cui si raccolgono le prove.

FORTIS, commissario regio, accoglie questa raccomandazione, che è norma di ottimo Governo: le indagini della polizia devono coordinarsi, quando si raccolgono le prove, a quello di chi dirige la procedura.

Si approvano gli art 35 fino all'art. 40 inclusivamente.

FORTIS, commissario regio, nota la non leggera divergenza fra gli articoli 41 del progetto del Ministero e 41 della Commissione. Non può accettare che i capi militari conservino il comando nella esecuzione del servizio.

MEZZACAPO, non può accettare che i capi militari siano agli *ordini* degli ufficiali di pubblica sicurezza.

Vorrebbe si dicesse che i capi militari restano alla dipendenza degli ufficiali di pubblica sicurezza che hanno il concetto dello scopo, dare indicazioni, ma non ordini.

ZINI dice che per sua scienza non si danno dalle autorità di pubblica sicurezza degli ordini ai capi militari ma solo si rivolgono ad essi delle richieste.

PUCCIONI, relatore, osserva che disporre il da farsi spetta alla pubblica sicurezza; lo eseguire le disposizioni ai capi militari.

La formola della Commissione è più rispettosa, per dir così, alla dignità dell'autorità militare.

FORTIS, commissario Regio, apprezza i concetti rilevati dagli altri oratori: nota però che l'articolo 41 non fa menzione della necessaria dipendenza fra chi ha la responsabilità del servizio e chi lo esegue.

Salvato questo concetto, accetta emendamenti all'art. 44 del progetto ministeriale: p. e., la sostituzione della parola «ordini» con un'altra più riguardosa verso l'esercito, se così si crede.

Non basta che l'ufficiale di pubblica sicurezza ponga uno scopo astratto da raggiungere, deve indicare i mezzi, e questi mezzi devono essere tutti e soli usati dai capi militari che concretano un piano esecutivo.

Del resto la pratica attesta che questi servizi sono concertati senza ostacoli fra l'autorità politica e la militare.

Questa è legge che non deve scendere a troppi particolari, ma deve contare molto sul prudente esercizio delle facoltà.

Propone la sospensiva sulla discussione dell'art. 41 e la prosecuzione di essa per gli articoli successivi.

PUCCIONI, relatore, propone a nome della Commissione una formola che crede soddisfaccia tutti.

MEZZACAPO si associa alla proposta dell'onorevole Fortis, causa l'importanza della questione.

Pone in luce i pericoli del frazionamento della forza armata, spesso richiesto dagli ufficiali di pubblica sicurezza.

Parlò pel solo bene del servizio pubblico.

FORTIS, commissario Regio, insiste nell'idea che la responsabilità della disposizione generale del servizio non sia scissa.

Chiede la sospensiva sull'art. 41 che è accolta dalla Commissione e approvata dal Senato.

Si approvano successivamente gli art. 42 fino all'art. 50 inclusivamente.

PUCCIONI, relatore, fa osservare che al successivo art. 51 potrà impegnarsi una discussione piuttosto lunga.

Chiede se non sarebbe il caso di rinviare il seguito della discussione a domani.

PRESIDENTE stante l'ora inoltrata rinvia il seguito della discussione a domani, invitando per domani stesso i signori senatori a riunirsi in comitato segreto al tocco.

Alle 3 vi sarà seduta pubblica.

La seduta è levata alle ore 6.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 21 Marzo 1890.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle ore 2,20.

ZUCCONI segretario, legge il processo verbale della seduta del 20.

PELLEGRINI domanda di parlare per rettificare un'asserzione, che essendo nel resoconto analitico, dovrà essere ripetuta nel processo verbale; intende alludere all'unanimità con la quale si disse votato l'ordine del giorno Nicotera. Quest'unanimità non è esistita. L'oratore non ha potuto approvare un disegno di legge per un monumento a Mazzini, sulla base del quale sarà scritto che Mazzini reputava i plebisciti la ultima espressione del sentimento nazionale. (Vivissimi rumori da tutte le parti della Camera).

Egli vuole ristabilire la verità storica.

PRESIDENTE toglie la parola all'onorevole Pellegrini perchè divaga e non si attiene all'argomento.

PELLEGRINI vuol continuare ad esporre le sue idee.

PRESIDENTE sospende la seduta.

(Dopo cinque minuti di sospensione la seduta è ripresa alle 2,40).

PELLEGRINI chiede di parlare.

PRESIDENTE glie lo concede.

PELLEGRINI domanda che sia rettificato il processo verbale per quel che riguarda il fatto della votazione ad unanimità dell'ordine del giorno Nicotera.

PRESIDENTE risponde che nel processo verbale non si è detto mai che la votazione sull'ordine del giorno Nicotera fosse stata presa ad unanimità.

(E' approvato il processo verbale)

PRESIDENTE comunica come è composta la Commissione per il disegno di legge sulla liberazione dei coatti e dei condannati a pena perpetua, commutata a pena temporanea, presentato ieri dal presidente del Consiglio: ne fanno parte gli onorevoli Berio, Bonacci, Barsanti, Chimirri, Falcone, Gallo, Marcora, Righi, Villa.

Continuazione della discussione sulla domanda di autorizzazione per arrestare l'onorevole Costa Andrea.

PRESIDENTE comunica una lettera dell'onorevole Sprovieri, presidente della Commissione, che ha esaminato il caso dell'onorevole Costa, con la quale lo scrivente dice che non può intervenire nella seduta d'oggi a causa di malattia e che avrebbe votato secondo le conclusioni della maggioranza della Commissione.

CURIONI parla a nome della minoranza della Commissione, sostenendo che la prerogativa contenuta nell'articolo 45 dello Statuto sia illimitata; essa riguarda tanto l'arresto preventivo che quello per espiazione di pena.

La distinzione che si vuol fare non regge davanti ad una Assemblea politica.

Basta il fatto che l'onorevole guardasigilli viene a domandare alla Camera l'autorizzazione per l'arresto del deputato Costa, perchè si renda evidente che la Camera questa autorizzazione può negare come concedere; se essa fosse superflua l'onorevole guardasigilli certo non la domanderebbe.

Dimostra che il caso presente non sia nuovo, cita quello del deputato Buttini, avvenuto nel Parlamento subalpino, molto analogo al presente e fu risoluto nel senso di concedere la libertà personale al deputato condannato

Neppure calza l'esempio tratto dalla Costituzione inglese, nella quale fin dal 1741 fu abolito il privilegio dei deputati, per quel che riguarda l'arresto personale. Quindi non si può asserire che l'articolo 45 dello Statuto siasi inspirato alla imitazione di una disposizione della Costituzione inglese abolita da 107 anni.

Come si può asserire che l'art 45 abbia lo scopo di proteggere i deputati contro gli arbitri del potere esecutivo, se, dato che questo fatto esistesse, si dovrebbe mettere in stato di accusa il Ministero?

Dunque l'art. 45 non può avere altro scopo che quello d'impedire che il deputato sia distolto dall'esercizio del suo mandato. E non si creda che sia cosa da poco sospendere un deputato dal suo ufficio giacchè spesso un deputato solo sintetizza un partito, rappresenta la maggioranza del paese.

Si dice che lasciando fuori l'onorevole Costa, si urti l'opinione pubblica; l'oratore ha esaminato questa opinione pubblica e l'ha trovata o indifferente o favorevole all'onorevole Costa, come specialmente ha potuto rilevare dai giornali della Romagna.

Loda il Governo di avere iniziato l'opera di pacificazione della Romagna, però a compiere quest'opera bisogna continuare in quella prudente politica, che si è seguita fin'ora.

Dopo tutto crede che la Camera possa assumere la responsabilità, non di annullare la cosa giudicata, ma di rinviare alla fine della Sessione l'espiazione della pena dell'on. Costa. (Bene!)

PRESIDENTE comunica il seguente ordine del giorno dell'on. Mussi, sottoscritto anche dall'on. Maffi:

« La Camera rinvia a sei mesi l'esame della proposta presentata sulla domanda d'autorizzazione a spedire il mandato di cattura contro il deputato Andrea Costa e passa all'ordine del giorno. »

MUSSI ritiene che in questo argomento le considerazioni di ordine politico debbano prevalere a quelle di ordine giuridico; perchè si tratta di una prerogativa della Camera e, dal Re ai Sindaci, tutti i poteri e tutte le autorità hanno le loro guarentigie e prerogative; e fa mestieri o abolirle tutte o rispettarle tutte.

Nè, continua, si può far getto della prerogativa proprio quando essa è diretta a proteggere un deputato che ha opinioni divergenti da quelle della maggioranza.

Del resto egli non tiene rigidamente alla forma della sua proposta, ed è disposto ad accettarne anche un'altra la quale conduca all'identico fine (Approvazioni).

ZANARDELLI, ministro guardasigilli, (Segni di grande attenzione). A quegli oratori che hanno ritenuto ch'egli debba astenersi da questa discussione, in omaggio ad una dichiarazione da lui fatta nel 13 febbraio 1889 ed ai precedenti parlamentari, risponde che la riferita consuetudine ha come ogni altra i suoi limiti; tanto che il presidente del Consiglio in occasione di una domanda di procedere contro il deputato Francica dichiarava che il Governo avrebbe ripreso la propria libertà d'azione quando avesse visto prevalere una giurisprudenza dannosa al buon andamento della giustizia.

E s'egli si astenne espressamente nel 13 febbraio 1889 dall'intervenire nella discussione relativa alla domanda di procedere contro l'on. Costa, lo fece perchè allora si trattava di un semplice atto preliminare.

Ma oggi, essendo stata attaccata la Magistratura (Denegazioni all'estrema sinistra), egli non crede di poter astenersi, per quanto l'intervenire gli sia penoso, trattandosi di un collega.

Fu attaccata quando l'onorevole Sacchi affermava che avrebbe fatto getto della prerogativa parlamentare se l'Italia avesse una magistratura qual è l'inglese; la quale per altro non è senza peccato; come dimostra la condanna di Bacone, ed alla quale nulla ha da invidiare la magistratura italiana che non può essere sospettata in materia politica quando è scevra da coazioni.

Fu attaccata dall'onorevole Cavallotti; il quale ha usato acerbe parole contro la sentenza che si domanda di eseguire Si può erigersi giudici, onorevole Cavallotti, delle sentenze quando si è sicuri di trovarsi in condizione di perfetta imparzialità. (Approvazioni).

L'onorevole Cavallotti non ha esitato a dire che il Costa fu condannato perchè deputato socialista; sicchè una decisione contraria a quella sentenza, toglierebbe la fede nella giustizia italiana. (Bene! Bravo!)

Ricorda all'onorevole Cavallotti com'egli, il ministro, sappia, ove occorra, farsi giusto censore degli atti dei magistrati, e come non abbia esitato a riprovare un atto che l'onorevole Cavallotti recava qui innanzi alla Camera, sebbene il farlo andasse a ferire un suo illustre collega. (Bene!)

Ora egli non crede che la sentenza di condanna che si tratta di eseguire possa meritare censura: e ritiene che l'onorevole Villanova, del quale l'onorevole Cavallotti ha invocato la testimonianza, non possa dire che col Codice cessato quella sentenza possa ritenersi eccessiva.

VILLANOVA chiede di parlare per fatto personale.

ZANARDELLI, ministro guardasigilli, dopo aver ricordato, a proposito dell'invito mossogli dall'onorevole Cavallotti, di fare da Ponzio Pilato, che quel proconsole romano passò in proverbio per aver ceduto alle coazioni del popolo (Mormorio alla tribuna della stampa, e richiamo del presidente), assicura che la sentenza di cui si tratta è il frutto della coscienza libera e spontanea del magistrato.

Quanto all'interpretazione dell'articolo 45, dimostra come non regga nè quella data dall'onorevole Sacchi, nè quella sostenuta dall'onorevole Galimberti, e come i precedenti riferiti non si conformino al caso che è in discussione.

E, trattandosi di un caso nuovissimo, domanda, se non creda la Camera che l'inosservanza della cosa giudicata non perturberebbe e sovvertirebbe il regolare funzionamento dello Stato.

La cosa giudicata è tale che senza la osservanza di essa, sarebbero scossi i cardini del vivere civile. (Vive approvazioni — Interruzioni all'estrema sinistra).

Come l'onorevole Cavallotti ha citato i decemviri, egli porterà un esempio di Atene.

In seguito ad una sentenza pronunziata contro il più saggio della antichità, Eritone additava a Socrate la via dell'esilio, questi rispose: « Credi tu che possa reggere uno Stato, i tribunali del quale abbiano le proprie sentenze eluse e derise? »

Siavi immunità parlamentare, ma non la si contrapponga alla giustizia che non è ancella di nessuna potenza, neppure della libertà. E la democrazia sarebbe la prima a ribellarsi a chi contrastasse questa verità, essa che è sitibonda di uguaglianza, e talvolta perfino ingiusta contro l'esercizio della potestà parlamentare.

Egli va contro il sentimento di molti e contro il suo; ma il giorno in cui il sentimento si vince per obbedire ad un dovere, quello è un bel giorno nella vita d'un uomo e d'un popolo. (Vivissime approvazioni — Applausi — Rumori all'estrema sinistra).

VILLANOVA, parlando per fatto personale, osserva che egli notò come credesse che la pena fosse sproporzionata alla colpa qualunque questa si fosse, perchè il nuovo Codice infligge per questa una pena d'assai minore.

Egli parte quindi dal concetto che la Camera possa ordinare l'arresto, o no; quindi essa può, per ragioni d'ordine pubblico, esaminare la questione. (Rumori al centro).

PRESIDENTE lo richiama al fatto personale.

VILLANOVA. Di più essendo stato testimonio del fatto che provocò la sentenza, così non potrebbe mai indursi a dare il suo voto per autorizzare l'arresto di un galantuomo. (Applausi all'estrema sinistra).

SACCHI rispondendo al ministro guardasigilli, dice che egli pure ritiene che la magistratura italiana sia scevra da ogni pressione e lo crede tanto più, essendo ministro l'onorevole Zanardelli. Però ciò non esclude che la passione politica non abbia potuto entrare in qualche sentenza.

Per questo si riferì alla magistratura inglese che gli parve superiore a queste passioni. Certo che la magistratura di ogni paese ha le sue vergogne. (Rumori).

PRESIDENTE lo richiama a spiegare il suo concetto. (Rumori all'estrema sinistra).

SACCHI si è riferito ai difetti generali di ogni paese, e di quelli specialmente meno liberali. Si augura che la magistratura italiana possa ora e sempre essere superiore a questi guai.

CAVALLOTTI non può accettare quella che gli è parsa una censura dell'onorevole Serra, il quale egli ha ammirato in modo speciale, fra quelli che han sostenuto la tesi opposta alla sua, per la sua rigida convinzione.

Sostiene poi che il testo dell'art. 45 quale egli lo lesse, è quello autentico; e ricorda come tale fosse considerato e commentato da P. S. Mancini.

Egli poi non ha parlato di quelli che furono coinvolti nello stesso processo con l'onorevole Costa, perchè suo debito nella Camera era unicamente quello di difendere i diritti di uno dei suoi membri.

Ora egli vuole che nella Camera i diritti dei deputati non solamente siano difesi, ma tutelati in uguale maniera, si tratti di deputati favorevoli od avversari del Ministero. (Approvazioni all'estrema Sinistra).

Venendo poi a replicare al ministro guardasigilli, non può ammettere la giustificazione da lui fatta della sua determinazione di intervenire nella questione, contrariamente a quanto aveva fatta altra volta; ed a questo proposito cita la risposta fatta altra volta dallo stesso Zanardelli all'onorevole Di Camporeale, con la quale dichiarava esplicitamente spettare alla Camera dare autorizzazione o no, anche in caso di esecuzione di condanna.

Anzi dichiarò che il Governo non doveva intervenire nella questione.

Ora non è il caso di interpretazione, ma di un semplice fatto; di dichiarazioni stampate e pubblicate.

L'onorevole guardasigilli poi lo avrebbe accusato di aver attaccato la magistratura. Ma l'oratore afferma non meritar questa accusa. Egli, solo per difesa della sua tesi, contrappose le sue ragioni all'esame della sentenza fatto dalla maggioranza della Commissione. In ciò non poteva essere offesa alla magistratura. Torto invece è stato fatto ad essa da coloro che sono scesi ad investigare il valore della sentenza.

Quanto all'esempio di Socrate, portato dal guardasigilli, risponde che l'esecuzione di lui fece perdere rispetto alla giustizia, e dieci anni dopo Atene cadeva sotto il giogo di Sparta. (Applausi all'estrema Sinistra).

Voci. Ai voti! ai voti! (Rumori).

SALANDRA, relatore, difende brevemente la sua interpretazione dell'art. 45, ed afferma la sincerità delle convinzioni da lui espresse.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE dà lettura delle risoluzioni della maggioranza, di quelle della minoranza della Commissione, delle mozioni degli onorevoli Spirito, Marcora e Serra, e di due proposte sospensive degli onorevoli Mussi, Cavalli ed altri.

MUSSI dichiara associarsi alla sospensiva proposta degli onorevoli Cavalli ed altri.

CRISPI, presidente del Consiglio, rileva ormai essersi posta con semplicità la questione: se sia cioè di spettanza della Camera sospendere la esecuzione di una sentenza pronunziata contro uno dei suoi membri.

Il Ministero dichiara di respingere tutte le sospensive. Non si è presentato mai un caso simile a questo. Si associa alla conclusione della maggioranza della Commissione, e chiede che su questa sia fatta la votazione.

Esclude poi la contradizione tra la risposta fatta dall'onorevole Zanardelli all'onorevole Di Camporeale ed il suo discorso di oggi, e cita le sue parole testuali in quella circostanza.

In quel caso si discuteva veramente della prerogativa parlamentare, oggi si discute della esecuzione di una sentenza, cioè se la Camera

debba sospenderla o no; e sarebbe colpa nel Ministero non pronunziarsi ove si tratta dell'interesse della giustizia.

All'onorevole Bovio dice che se il Governo italiano ha preso l'iniziativa di un monumento a Mazzini, l'imperatore tedesco ha preso la iniziativa dello scioglimento della questione sociale.

Ma or sono pochi giorni, in una riunione socialistica, Mazzini era chiamato uomo sleale. E' necessario quindi difendere la nazione da questa degenerazione dei più nobili ideali. (Vivissime approvazioni — Applausi).

COSTA ANDREA crede di aver diritto a parlare essendo da tre giorni soggetto di questa discussione, ed avendo già sofferto cinque anni di carcere.

Si dice che in una riunione del partito radicale siasi accusato Mazzini di slealtà, chi l'ha detto non era un socialista, era probabilmente un agente provocatore, di quelli che per antiche tradizioni si mandano non dal Governo, ma dalle questure.

Il socialismo non è possibile se prima non vi è la patria. (Applausi all'estrema sinistra).

Fino a ieri sono venuti dei colleghi di tutte le parti a stringergli la mano, dicendogli però che se il Governo poneva la questione di fiducia dovevano votar l'autorizzaziane dell'arresto. (Applausi nell'estrema sinistra e nella tribuna della stampa).

PRESIDENTE ammonisce la tribuna della stampa a rispettare la Camera.

COSTA. Mentre Umberto di Savoia approva che si diano centomila lire per il monumento a Mazzini, non si può dire che i socialisti, che sono i migliori continuatori dell'opera di Mazzini, lo abbiano proclamato sleale.

Riconosce che all'opera dell'unità nazionale contribuirono Cavour e Vittorio Emanuele. (Approvazioni).

Si parla di privilegio attribuito ai deputati dall'art. 45, egli vorrebbe aboliti tutti i privilegi, non quelli solo dei deputati ma anche quelli sociali.

Non un solo galantuomo presente ha potuto attestare che egli siasi ribellato alla forza pubblica, egli sconsigliò quella sera la dimostrazione.

Voci. E' vero.

COSTA ANDREA, se l'on. Crispi presentasse un disegno di legge inspirato ai principii contenuti nei rescritti dell'imperatore di Germania egli l'appoggerebbe con tutte le sue forze.

Fa la storia lunga e dolorosa delle sue persecuzioni, subite in Italia ed in Francia, ha fatto altra volta cinque anni di carcere, ne farà ancora tre, ma non amerebbe trovarsi al posto di coloro che, senza convinzione voteranno l'autorizzazione dell'arresto, solo perchè il Ministero ha posto la questione di fiducia. (Sensazione e rumori).

Molti deputati da tutti i banchi hanno mostrato dispiacere sincero della posizione in cui egli si trova, se i tempi cambieranno sarà lieto di restituire questo sentimento benevolo ai colleghi. Ammette che altri possa, in buona fede concedere l'autorizzazione, ma spera che tutti deploreranno che le condizioni della civiltà siano ancora tali, che i partiti siano costretti a combattersi acremente col carcere e le calunnie.

Finisce dicendo che i suoi avversari potranno trovare dei competitori più forti, non uno che avesse più cuore, non solo per il suo partito ma anche per capire gl'ideali e la missione degli altri. (Applausi all'estrema sinistra).

CAVALLOTTI parla per fatto personale spiegando una sua interruzione, dimostrando come la Camera abbia già deciso la questione che ora si agita, nel caso dell'on. Buttini.

TOALDI aveva intenzione di motivare il suo voto; dopo il discorso dell'on. Costa la sua coscienza gli consiglia di tacere. Si asterrà dal votare.

CAVALLI svolge il seguente ordine del giorno sottoscritto da 24 colleghi:

« La Camera: udite le dichiarazioni del Ministero, ritenendo non sia opportuno risolvere incidentalmente le questioni di interpretazione dell'art. 45 dello Statuto.

« Considerando, convenga politicamente deferire ad apposita Commissione lo studio delle questioni stesse affinchè la Camera possa, in modo affatto obbiettivo, emettere su di esse definitiva risoluzione, delibera di sospendere ogni decisione intorno al caso del deputato Andrea Costa, e passa all'ordine del giorno. — Cavalli, Sanguinetti Adolfo, Solimbergo, Vendramini, Bertello, Brunicardi, Ercole, Vollaro, Merzario, Bobbio, Badini, Tortarolo, Tasca, Bertolotti, Toaldi, Andolfato, Gatti-Casazza, Facheris, Cibrario, Randaccio, Del Balzo, Cucchi Luigi, Raffaele, Poli

MARCORA ritira l'ordine giorno presentato da lui e dai colleghi, e si associa a quello dell'onorevole Cavalli. Però tiene a protestare contro le teorie costituzionali esposte nei banchi della Destra e del Centro. Dopo queste dichiarazioni e quelle del presidente del Consiglio, riguardanti l'accusa diretta dai socialisti a Mazzini, egli neppure crede che la sentenza sia stata immune da pressioni da parte del potere esecutivo

BACCARINI volentieri egli e i suoi amici della minoranza voterebbero la sospensiva, ma siccome con essa non si risolve la questione di principio, così la minoranza della Commissione mantiene la sua proposta.

SPIRITO ritira la sua proposta, però non si associa a quella della maggioranza della Commissione perchè sebbene concordi nella conclusione, con la sua pure s'inspira a principii che l'oratore non può approvare.

PRESIDENTE dice che essendoci tre proposte, quella della maggioranza della Commissione, quella della minoranza e l'altra sospensiva dell'onorevole Cavalli, si voterà prima sulla sospensiva.

CRISPI, presidente del Consiglio, dice che il Ministero voterà contro la sospensiva.

PRESIDENTE dice che hanno chiesto l'appello nominale sulle tre proposte: gli onorevoli Sanguinetti, Ercole, Bertollo, Del Balzo, Poli, Cavalli, Tasca, Bertolotti, Solimbergo, Badini, Bobbio, Tortarolo, Cibrario, Cucchi Luigi, Ferri Enrico, Lagasi, Meyer, Mellusi, Marcora, Ettore Ferrari, Tedeschi, Pellegrini, Panizza, Maffi, Cavallotti, Ferrari Luigi, Fazio, Imbriani Poerio, Garavetti, Mussi, Basetti, Capone, Diligenti, Pantano, Villanova, Sani, Mazzoleni, Vendemini, Gatti-Casazza, Caldesi, Pais, Musini, Aventi, Sacchi, Bovio.

Dispone dunque che si proceda alla votazione nominale.

PULLÈ, segretario, fa la chiama.

Rispondono *sì*:

Andolfato — Aventi.

Baccarini — Badini — Basetti — Bertollo — Bertolotti — Bobbio — Bonacci — Bovio — Branca — Brunicardi.

Caldesi — Capone — Cavalieri — Cavalli — Cavallotti — Cibrario — Colonna-Sciarra — Comin — Costa Alessandro — Cucchi Francesco — Cucchi Luigi — Curioni.

De Balzo — De Lieto — Della Rocca — De Riseis — Di Belmonte — Diligenti.

Ercole.

Favale — Fazio — Ferracciù — Ferrari Ettore — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Ferri — Filopanti — Fortunato — Franceschini — Francica — Frola.

Galimberti — Gamba — Garavetti — Garibaldi Ricciotti — Gatti-Casazza — Giampietro — Grassi Paolo — Grimaldi.

Imbriani Poerio.

Lagasi — Lucca — Luzi.

Maffi — Maldini — Marcora — Mariotti Ruggiero — Mazzoleni — Mellusi — Merzario — Meyer — Musini — Mussi.

Napodano — Nasi — Nicotera.

Odescalchi.

Pais-Serra — Palberti — Panizza — Pantano — Peirano — Pellegrini — Petroni Gian Domenico — Piacentini — Pianciani — Piebano — Poli — Prinetti.

Raffaele — Randaccio — Romano Giuseppe — Roux.

Sacchi — Sanguinetti Adolfo — Sanguinetti Cesare — Sani — Siacci — Simeoni — Solimbergo.

Tasca — Tedeschi — Tortarolo — Trinchera.

Vaccaj — Valle — Vendemini — Vendramini — Villanova — Vollaro.

Zanolini — Zucconi.

Rispondono *no*:

Adamoli — Amadei — Anzani — Arbib — Arcoleo — Arnaboldi.

Baccelli Augusto — Baldini — Balenzano — Balestra — Barsanti — Bertana — Berti — Bonajuto — Bonasi — Bonfadini — Bonghi — Borgatta — Borelli — Boselli — Briganti-Bellini — Brin — Broccoli — Bufardeci — Buonomo.

Cadolini — Caetani — Calciati — Calvi — Cambray Digny — Capilongo — Cappelli — Carcano — Carmine — Carrelli — Carrozzini — Casati — Caterini — Cavalletto — Cefaly — Chiala — Chiapusso — Chiara — Chiaradia — Chigi — Chimirri — Chinaglia — Cocco-Ortu — Cocozza — Colombo — Compans — Coppino — Corvetto — Cremonesi — Crispi — Curcio.

Damiani — D'Ayala Valva — De Bernardis — De Blasio Vincenzo — Delvecchio — De Pazzi — De Rolland — Di Baucina — Di Blasio Scipione — Di Broglio — Di Marzo — Dini — Di Rudinì — Di San Giuliano — Di San Giuseppe.

Fagiuoli — Faina — Falconi — Falsone — Finocchiaro-Aprile — Flauti — Franchetti — Franzi.

Gabelli — Gaetani Roberto — Gagliardo — Galli — Gallotti — Gandolfi — Gangitano — Garelli — Gentili — Geymet — Giolitti — Giordano Apostoli — Giovanelli — Giovannini — Grossi — Guglielmi.

Indelicato — Inviti.

Lacava — Lanzara — La Porta — Levi — Lucchini Giovanni — Luciani — Lugli — Luzzatti

Maluta — Maranca Antinori — Marcatili — Marchiori — Mariotti Filippo — Marselli — Materi — Maurogònato — Mazziotti — Mel — Miceli — Miniscalchi — Mocenni — Modestino — Mordini — Morin Morini — Moscatelli.

Nicolosi.

Oddone — Orsini-Baroni.

Panunzio — Papa — Paroncilli — Pasquali — Pavoncelli — Pelloux Peyrot — Polvere — Pompilj — Pozzolini — Pugliese-Giannone — Pullè

Raggio — Reale — Ricci Vincenzo — Righi — Riola — Rizzo — Romanin-Jacur — Roncalli — Rosano — Rossi — Rubini — Ruspoli.

Sacchetti — Sacconi — Sagarriga — Salandra — Santi — Sciacca della Scala — Serra Vittorio — Silvestri — Sola — Sonnino — Speroni — Spirito — Suardo — Summonte.

Taverna — Tegas — Tenani — Testa — Teti — Tomassi — Tommasi Crudeli — Tondi — Torraca — Torrigiani — Trompeo.

Ungaro.

Vastarini-Cresi — Velini — Vigoni — Visocchi.

Zanardelli.

Sono in congedo:

Albini — Alimèna — Angeloni

Barazzuoli — Baroni — Baracco — Basteris — Bastogi — Benedini — Bonardi — Borromeo — Bottini Enrico — Brunialti — Bruschettini — Buttini Carlo.

Cafiero — Campi — Canevaro — Capoduro — Cavallini — Cerruti — Corulli — Chiaves — Chiesa — Cipelli — Cittadella — Clementi — Compagna — Cordopatri — Cuccia — Curati.

D'Adda — De Blasio Luigi — De Mari — Di Breganze — Di Groppello.

Fabricotti — Fabris — Fabrizi — Faldella — Fili-Astolfone — Fornaciari — Franzosini.

Gerardi — Gherardini — Giudici Giovan Battista.

Lazzarini — Lunghini.

Marin — Martini Ferdinando — Martini Giov. Battista — Massabò — Mensio.

Nocito — Novelli.

Panattoni — Pandolfi — Parona — Pascolato — Patamia — Pavoni — Pellegri — Penserini — Petriccione — Petronio — Picardi — Pierotti.

Racchia — Ricotti — Rinaldi Antonio — Rinaldi Pietro — Rizzardi — Rubichi.

Sanvitale — Saporito — Scarselli.

Tabacchi — Turi.

Vayra — Villani.

Zuccaro.

Sono ammalati:

Araldi — Armirotti.

Castelli — Coccapieller.

De Cristofaro.

Farina Nicola — Florena.

Genala — Guglielmini.

Mazza — Minolfi.

Palitti — Pignatelli — Plastino

Ruggi.

Seismit-Doda — Sorrentino — Sprovieri.

Vigna.

Sono in missione:

Costantini.

Ellena.

Morra.

Quartieri

PRESIDENTE proclama il risultamento della votazione:

Presenti e votanti	285
Risposero *no*	181
Risposero *sì*	104

(Commenti).

CAVALLOTTI, a nome di altri trenta deputati, chiede la votazione a scrutinio segreto sulle conclusioni della minoranza.

PRESIDENTE dà lettura delle conclusioni della minoranza, che cioè la Camera non conceda l'autorizzazione dell'arresto. (Molti deputati stanno nell'emiciclo — Conversazioni animate). Invita i deputati al silenzio.

Proposto lo scrutinio segreto da oltre trenta deputati determina che, chi voterà contro rigetta la risoluzione della minoranza.

NICOTERA crede non si dia una interpretazione corretta al sistema di votazione chiaramente espresso dal presidente.

PRESIDENTE determina che coloro che intendono di votare favorevolmente alle conclusioni della minoranza, cioè che non si autorizzi l'arresto del deputato Costa, metteranno la palla bianca nell'urna bianca, e la palla nera nell'urna nera.

Il contrario faranno quelli che non intendono approvare quelle conclusioni.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Amadei — Andolfato — Anzani — Arbib — Arcoleo — Arnaboldi — Aventi.

Baccarini — Baccelli Augusto — Badini — Baldini — Balenzano — Balestra — Barsanti — Basetti — Basini — Bertana — Berti — Bertollo — Bertolotti — Bobbio — Bonacci — Bonasi — Bonfadini — Bonghi — Borgatta — Borrelli — Boselli — Bovio — Branca — Briganti-Bellini — Brin — Broccoli — Brunicardi — Bufardeci — Buonomo.

Cadolini — Caetani — Calciati — Caldesi — Calvi — Cambray-Digny — Capilongo — Capone — Cappelli — Carcano — Carmine — Carrelli — Carrozzini — Casati — Caterini — Cavalieri — Cavalletto — Cavalli — Cavallotti — Cefaly — Chiala — Chiapusso — Chiara — Chiaradia — Chigi — Chimirri — Chinaglia — Cibrario — Cocco-Ortu — Cocozza — Comin — Compans — Coppino — Corvetto — Costa Alessandro — Cremonesi — Crispi — Cucchi Francesco — Cucchi Luigi — Curcio — Curioni

Damiani — D'Ayala-Valva — De Bernardis — De Blasio Vincenzo — Del Balzo — De Lieto — Della Rocca — Delvecchio — De Pazzi — De Riseis — De Rolland — Di Baucina — Di Belmonte — Di Blasio Scipione — Di Broglio — Di Marzo — Dini — Di Rudinì — Di San Giuliano — Di San Giuseppe.

Ercole.

Fagiuoli — Faina — Falconi — Favale — Ferracciù — Ferrari Ettore — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Ferri — Filopanti — Finocchiaro-Aprile — Flaùti — Fortunato — Franceschini — Franchetti — Francica — Franzi — Frola.

Gabelli — Gaetani Roberto — Gagliardo — Galli — Gallotti — Gamba — Gandolfi — Gangitano — Garavetti — Garelli — Garibaldi Ricciotti — Gatti-Casazza — Gentili — Geymet — Giampietro — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Grassi Paolo — Grimaldi — Grossi — Guglielmi.

Imbriani-Poerio — Indelicato — Inviti.

Lacava — Lagasi — La Porta — Levi — Lucchini Giovanni — Luciani — Lugli — Luzi — Luzzatti.

Maffi — Maldini — Maluta — Maranca-Antinori — Marcatili — Marchiori — Marcora — Mariotti Filippo — Mariotti Ruggiero — Marselli — Materi — Maurogònato — Mazziotti — Mazzoleni — Mei — Mellusi — Merzario — Meyer — Miceli — Miniscalchi — Mocenni — Modestino — Mordini — Morin — Morini — Moscatelli — Musini — Mussi.

Napodano — Nasi — Nicolosi — Nicotera.

Oddone — Odescalchi — Orsini-Baroni.

Pais-Serra — Palberti — Panizza — Pantano — Panunzio — Papa — Paroncilli — Pasquali — Pavoncelli — Pellegrini — Pelloux — Petroni Gian Domenico — Peyrot — Piacentini — Pianciani — Piebano — Poli — Polvere — Pompilj — Pozzolini — Pugliese-Giannone — Pullè.

Raggio — Reale — Ricci Vincenzo — Righi — Riola — Rizzo — Romanin-Jacur — Romano Giuseppe — Roncalli — Rosano — Roux — Rubichi — Rubini.

Sacchetti — Sacchi — Sagarriga — Salandra — Sanguinetti Adolfo — Sanguinetti Cesare — Sani — Santi — Sciacca della Scala — Serra Vittorio — Sciacci — Silvestri — Simeoni — Sola — Solimbergo — Solinas Apostoli — Sonnino — Speroni — Spirito — Suardo — Summonte.

Tasca — Taverna — Tedeschi — Tegas — Tenani — Testa — Teti — Tomassi — Tondi — Torraca — Torrigiani — Trinchera — Trompeo.

Ungaro.

Vaccaj — Valle — Vastarini-Cresi — Velini — Vendemini — Vendramini — Vigoni — Villanova — Visocchi — Vollaro.

Zanardelli — Zanolini — Zucconi.

PRESIDENTE e CRISPI, presidente del Consiglio, propongono che domani la Camera discuta del quesito relativo al deputato Sbarbaro.

(Così è stabilito).

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Marcora rinunziato di far parte della Commissione per dare facoltà al Ministero relativamente alla liberazione di coatti, chiama a farne parte l'onorevole Sacchi.

Risultamento della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultamento della votazione sulle conclusioni della minoranza della Commissione.

Favorevoli 109
Contrari 159

La Camera le respinge. (Commenti).

Mette a partito per alzata o seduta la risoluzione proposta dalla maggioranza della Commissione, perchè si autorizzi l'arresto del deputato Costa.

(E' approvata — Vivi commenti).

La seduta termina alle 7,25.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 20 — Lord Salisbury convocò per domani una riunione del partito conservatore, il che provoca numerosi commenti. Si dice tratterebbesi di un prossimo scioglimento del Parlamento, la posizione del Gabinetto *tory* cominciando a divenire difficile.

Lo sciopero dei minatori produsse un grande aumento nel prezzo del carbon fossile. Non esistono più in Londra che quattrocento vagoni di carbone. Questo deposito sarà probabilmente esaurito sabato. I proprietari delle miniere del Lancaschire e del Chestershire mantengono il loro rifiuto di aumentare i salari dei minatori.

PIETROBURGO, 20 — La voce di un concentramento delle truppe russe sulla frontiera dell'Afganistan è priva di fondamento.

GENOVA, 20. — La squadra composta dell'*Italia*, del *Ruggero di Lauria*, del *Colonna*, del *Piemonte* e di sei torpediniere eseguì oggi una manovra di attacco e di bombardamento della città.

Tutte le batterie della costa del porto e delle alture risposero con vivo cannoneggiamento.

Dopo parecchie evoluzioni la squadra è rientrata alle ore 4,30 pomeridiane

LONDRA, 20. — E' stato stipulato un accordo fra i proprietari delle miniere di carbon fossile ed i delegati degli operai scioperanti.

I proprietari offrirono ed i delegati accettarono un aumento subito del 5 0|0 sui salari e un altro aumento del 5 0|0 del 1° agosto prossimo venturo.

LONDRA, 20. — Oggi ebbe luogo al Carlton-Club una numerosa riunione di deputati conservatori.

Lord Salisbury pronunziò un discorso in cui smentì le voci dello scioglimento della Camera dei Comuni e raccomandò al partito *tory* di organizzarsi in vista delle future elezioni.

Soggiunse prevedere che l'opposizione seguirà una politica di ostruzione, ma sperare nell'appoggio concorde del partito in questa, come in ogni altra occasione.

Lord Randolph Churchill non assisteva alla riunione.

SOFIA, 20 — L'agente diplomatico tedesco barone di Wangenheim, informò il governo bulgaro che il governo russo ha trovato esatta la cifra, presentata da quello, dell'arretrato delle spese per l'occupazione russa e chiede che tale somma sia versata alla Banca dei Paesi Bassi a Parigi

Wangenheim ne rimetterà la ricevuta alla Banca nazionale bulgara.

Il ministro della guerra esamina attualmente il conto presentato dal governo russo per forniture di armi e munizioni alla Bulgaria.

BUCAREST, 21. — Il Principe di Napoli visitò oggi la scuola politecnica e l'Ateneo.

Stasera alla Legazione d'Italia, vi fu un pranzo diplomatico al quale intervennero il Principe di Napoli e il Principe ereditario di Rumania.

Il Principe di Napoli partirà domenica mattina, coll'*Orient Express*.

GENOVA, 21. — La squadra ha ripetuto le esercitazioni di ieri mutando l'ordine delle evoluzioni

Molti colpi furono scambiati fra le batterie della costa e le navi.

Dopo la manovra, il *Colonna*, il *Piemonte* e tre torpediniere sono partiti per la Spezia.

CALATAFIMI, 21. — Stamane apertosi il Monte di Pietà si trovarono dischiusi con chiavi false gli usci interni.

Mancano tutti i pegni d'oro e d'argento per un valore di lire ottantamila circa.

Le autorità indagano.

VIENNA, 21 — Il *Correspondenz Bureau* smentisce le voci di richiamo del barone di Bruck, ambasciatore d'Austria Ungheria presso S. M. il Re d'Italia, e di prossimi mutamenti nella Cancelleria dell'Impero austro ungarico.

BERLINO, 21 — Il nuovo *Reichstag* si radunerà prossimamente. Corre voce che la data di convocazione sarà fissata al 14 aprile.

PIETROBURGO, 21 — Il *Journal de Saint-Petersbourg* dichiara che regna pace completa alla frontiera dell'Afganistan e che nulla fa temere che vi scoppino disordini.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 21 marzo 1890.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0[0 1ª grida	1 genn. 90	—	—					93 92 1[2	p. f. corrente
» 2ª »	—	—	—	93,95 92 1[2 90 85	93 92 1[2			— —	
detta 3 0[0 1ª grida	1 ottobre 89	—	—		— —			— —	
» 2ª »	»	—	—		— —			62 50	
Cert. sul Tesoro Emissione 1860[64	»	—	—		— —			98 05	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			94 50	
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			96 50	
» Rothschild	1 dec. 89	—	—		— —			99 —	
Obbl. munic. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 genn 90	500	500		— —			485 —	
» 4 0[0 1ª Emissione	1 ottobre 89	500	500		— —			460 —	
» 4 0[0 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione	»	500	500		— —			450 —	
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	»	500	500	465,50	465 50			— —	
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			485 —	
» » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			504 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » di Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	genn. 90	500	500		— —			688 —	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			550 —	
» » » certif. provv.	»	500	250		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Emis.	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 genn. 90	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 89	1000	750		— —			1845 —	
» » Romana	1 genn. 90	1000	1000		— —			1075 —	
» » Generale	»	500	250		— —			428 —	
» » di Roma	»	500	250		— —			675 —	
» » Tiberina	1 genn. 89	200	200		— —			53 —	
» » Industriale e Commerciale	1 8bre 89	500	500		— —			505 —	
» » » » certif. provv.	»	500	250		— —			495 »	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 genn. 90	500	400		— —			540 —	
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			260 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 8bre 89	500	500		— —			1005 —	
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	375		— —			94 —	
» » Acqua Marcia	1 genn 90	500	500		— —			1190 —	
» Italiana per condotte d'acqua	1 luglio 89	500	400		— —			276 —	
» » Immobiliare	1 genn. 90	500	500		— —			512 —	
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250		— —			275 »	
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	1 genn 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	»	500	500		— —			230 —	
» » » » » cert. provv.	»	—	—		— —			— —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			165 —	
» » Fondiaria Italiana	»	150	150		— —			38 »	
» » delle Min. e Fondita Antimonio	1 ottobre 89	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 90	500	500		— —			375 »	
» » Metallurgica Italiana	1 genn. 89	500	500		— —			375 »	
» » della Piccola Borsa di Roma	1 8bre 89	250	250		— —			255 »	
» » dei Caoutchouc		200	200		— —			200 —	
Azioni Società di Assicurazioni.									
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			85 —	
» » Vita	»	250	125		— —			235 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 90	500	500		— —			290 —	
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 ottobre 89	500	500		— —			465 —	
» » » 4 0[0	»	250	250		— —			200 —	
» » Acqua Marcia	1 genn. 90	500	500		— —			— —	
» » Strade Ferrate Meridionali	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 genn. 90	500	500		— —			— —	
» » » Sarde nuova Emiss. 3 0[0	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II	1 genn. 90	300	300		— —			— —	
» » » Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a quotazione speciale.									
Rendita Austriaca 4 0[0	—	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottobre 89	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno

20 marzo 1890

Consolidato 5 0[0 . . . . L. 93 807
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 91 637
Consolidato 3 0[0 nominale . . . . . » 60 375
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale . . . » 59 082

V. TROCCHI, *Presidente*.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	101 10
	Parigi	Chèques	»	»	101 90
4	Londra	90 giorni	»	»	25 47
	»	Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 28 marzo
Prezzi di compensazione . . . . }
Compensazione . . . . 29 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 6 0[0. Interessi sulle Anticipazioni

Per il Sindaco: A. MAZZUCHELLI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE FEBBRAIO 1890.

Rendita 5 0[0 . . . . 95 —
» 3 0[0 . . . . 62 50
Obbl. Beni Eccles 5 0[0 — —
Prestito Rothschild 5 0[0 99 —
Obbl. Città di Roma 4 0[0 460 —
» Credito Fondiario Santo Spirito . . . 465 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale . 485 —
» Credito Fondiario Banca Naz. 4 1[2 0[0 504 —
Az. Ferr. Meridionali . . 690 —
» » Mediterranee. 560 —
» » » (certificati provv.) . 500 —
» Banca Nazionale. . 1860 —
» » Romana. . . . 1065 —
» » Generale . . . 490 —

Az. Banca di Roma . . . . 700 —
» » Tiberina. . . . 60 —
» » Ind. e Comm. 510 —
» » » » (certif. provv.) 495 —
» » Provinciale . — —
» Soc. Cred. Mobiliare 535 —
» » » Meridion. 400 —
» » per Illum. a Gaz (stampigliate) . 1000 —
» » certif. provvis. Emissione 1888. 900 —
» » Acqua Marcia 1230 —
» » per condotte di acqua . . . . . . 280 —
» » Generale per la Illuminazione . 780 —
» » Immobiliare . . 490 —

Az. Soc. Molini e Magazzini Generali. . . 278 —
» » Tramway Omnib. 170 —
» » Fondiar. Italiana 50 —
» » delle Miniere e Fond. Antimonio — —
» » Mater. Laterizi . 240 —
» » Navigazione Generale Italiana . 395 —
» » Metall Italiana 400 —
» della Piccola Borsa 255 —
» » Fondiar. Incendi 85 —
» » » Vita . . 235
» » Caoutchouc . . . 200 —
Obbl. Soc. Immobiliare 5 0[0 . . . . 470 —
» Soc. Immob. 4 0[0 200 —
» » Ferroviarie . . . 290 —

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*